



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

231 e Terzo settore

Andrea Perrone
Università Cattolica del Sacro Cuore
CESEN



Milano, 20 settembre 2022



La riforma del Terzo settore

- Con la riforma del Terzo settore [d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore (“CTS”); d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale (“DIS”)] il legislatore italiano ha rinnovato la disciplina degli enti che svolgono attività di interesse generale senza scopo di lucro
 - le nuove regole stabiliscono in modo organico le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore possono godere del regime promozionale accordato dall’ordinamento in ragione della funzione pubblica esercitata con la loro attività
- Razionalizzando la precedente disciplina, spesso poco organica, la riforma mira a valorizzare il Terzo settore come *partner* essenziale degli enti locali nella prestazione dei servizi pubblici in un contesto di progressiva regressione del *Welfare State*
 - a tal fine, assicura l’accesso al regime promozionale solo agli enti che rispettano i requisiti di *governance*, organizzazione e trasparenza previsti dalla legge



Enti del Terzo settore e imprese sociali

- La riforma introduce due categorie fondamentali di enti: (1) gli “enti del Terzo settore” in senso stretto (“ETS”) e le “imprese sociali” (d’ora in poi, “IS”)
- La distinzione tra le due fattispecie dipende, in buona sostanza, dalla disciplina applicabile
 - le attività che qualificano un ente come ETS o IS sono, infatti, in larghissima parte, le medesime
 - identiche sono anche le forme giuridiche adottabili (in particolare: associazione e fondazione), con l’unica differenza della possibilità per le sole IS di utilizzare la forma societaria
- Gli ETS (1) sono gli eredi della tradizionale categoria tributaria di “ente non commerciale” e la macro-categoria nella quale la riforma include alcune fattispecie disciplinate dalla precedente normativa (per es., le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale); come tali, (2) sono destinatari di regole che presuppongono un’attività svolta a titolo gratuito o nella quale i ricavi non superano i costi effettivi
- Le IS, di contro, (1) possono operare generando utili e, per tale ragione, (2) non beneficiano di alcune delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS. Quando sono reinvestiti nell’attività di impresa, gli utili delle IS non sono, però, soggetti a tassazione



L'impianto fondamentale

- La nuova disciplina condiziona l'accesso al regime promozionale a un triplice requisito
 - lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dal CTS e dal DIS (per es., «interventi e prestazioni sanitarie»; «interventi e servizi sociali»; «educazione, istruzione e formazione professionale»; «organizzazione e gestione di attività culturali)
 - l'assenza dello scopo di lucro (= divieto di distribuzione di utili e obbligo di devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo settore nel caso di estinzione)
 - l'adozione di un assetto organizzativo capace di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività e, nel contempo, adeguate forme di trasparenza e controllo



Gi assetti organizzativi e di *governance*

- Con riferimento agli enti costituiti in forma di associazione o di fondazione, la riforma prevede una *governance* largamente mutuata dalla disciplina della società per azioni
 - emblematiche sono le disposizioni in materia di (1) funzionamento e competenze dell'assemblea (artt. 24 e 25 CTS); (2) responsabilità degli amministratori (art. 28 CTS); (3) denuncia all'autorità giudiziaria di gravi irregolarità gestionali (art. 29 CTS)
- La *governance* è completata da un articolato sistema di controlli
 - la presenza di un organo di controllo, anche monocratico, con i poteri e doveri del collegio sindacale, è obbligatoria nelle IS (art. 10 DIS), nelle fondazioni (art. 30, co. 1, CTS) e nelle associazioni che superino almeno due di determinati limiti dimensionali (= 110.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro di ricavi; 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio: art. 30, co. 2, CTS)
 - la nomina di un revisore legale è obbligatoria (1) per gli ETS che superino almeno due di determinati limiti dimensionali (= 1.100.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.200.000 euro di ricavi; 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio), e (2) per le imprese sociali, quando sono superate le soglie previste dal codice civile per il bilancio in forma abbreviata



Le regole di trasparenza

- Elevati sono, altresì, gli *standard* di trasparenza e *accountability*
 - tutti gli ETS devono tenere le scritture contabili e redigere il bilancio di esercizio nel rispetto delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 13, co. 1, CTS)
 - le IS e gli ETS con ricavi superiori a 1 milione di euro devono pubblicare annualmente il bilancio sociale (art. 9, co. 2, DIS e art. 14, co. 1, CTS)
 - gli ETS con ricavi superiori a 100.000 euro devono pubblicare sul proprio sito *internet* gli eventuali compensi corrisposti ad amministratori, componenti dell'organo di controllo, dirigenti e associati (art. 14, co. 2, CTS)



Una nota di conclusione

- La riforma ha favorito un modello ‘forte’ di ente senza scopo di lucro, abbandonando l’impostazione precedente, che consentiva il ricorso all’ente non profit come mero strumento per l’accesso ad agevolazioni fiscali
 - l’adesione alla riforma richiede, pertanto, un’organizzazione più strutturata e una maggiore professionalizzazione delle attività
- Il rispetto della disciplina introdotta dalla riforma comporta costi rilevanti, da comparare con i numerosi benefici che discendono dall’ingresso nel Terzo settore
 - è, pertanto, necessario che le attività abbiano dimensioni proporzionate ai costi da sopportare e siano organizzate in modo efficiente
- In questa prospettiva, un adeguato assetto organizzativo costituisce un elemento decisivo per l’efficienza e l’efficacia degli enti
 - è in tale contesto che si colloca la discussione sulla responsabilità amministrativa degli enti, possibile presidio contro il rischio della commissione di reati e, come tale, strumento efficiente per la gestione dei processi operativi